



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: PROGETTO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO E AVVISTAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

COMMITTENTE: ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Data, 09 gennaio 2012

Il Progettista
(Ing. Luca Vecchieschi)



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura e la messa in funzione, in un unico lotto, di un sistema per l'implementazione dell'impianto esistente di monitoraggio e avvistamento all'interno del territorio del Parco Regionale della Maremma, composto da almeno n. 3 telecamere ed altri accessori, come meglio descritto nel computo metrico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato, compreso il servizio di assistenza tecnica integrale con durata di un anno dalla consegna, come meglio specificato nei successivi articoli.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a complessivi Euro 42.100,00, oltre IVA, comprensivi della messa in funzione e del servizio di assistenza e manutenzione per un anno.

ART. 2 – PRESTAZIONI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà redigere il progetto di dettaglio di un sistema per l'implementazione dell'impianto esistente di monitoraggio e avvistamento attualmente esistente all'interno del territorio del Parco Regionale della Maremma con i requisiti minimi indicati nel computo metrico allegato, provvedendo ad integrarli e migliorarli sia nella quantità che nell'efficienza e qualità.
2. Per gli apparecchi oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare il servizio di manutenzione integrale per la durata di un anno, a partire dalla data di messa in funzione.
3. La manutenzione dovrà essere eseguita in loco, salvo le eccezioni che dovessero comportare il ritiro per riparazioni presso l'officina della ditta medesima.
4. Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con l'impiego di personale qualificato e di comprovata serietà professionale e utilizzando esclusivamente ricambi ed accessori originali.
5. Il servizio di assistenza tecnica integrale prevede le seguenti prestazioni:
 - a. l'assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti e di problemi di qualsiasi natura;
 - b. l'esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere effettuata entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, precisando che in caso di mancato intervento o ripristino si provvederà ad applicare le penali previste, salvo causa di forza maggiore;



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

6. Sono escluse dagli oneri a carico della ditta aggiudicataria le riparazioni per danni agli apparecchi subiti a causa d'incendio, corto circuito, fulmine, allagamento, cadute e danneggiamenti arrecati da terzi;

7. L'aggiudicataria è tenuta all'esatto adempimento delle condizioni contemplate dal presente Capitolato d'Appalto, nonché alle richieste di assistenza effettuate dai Servizi Interessati e dovrà disporre di una linea FAX, libera e sempre attivata, a cui indirizzare le richieste di assistenza.

ART. 3 - TERMINE DI CONSEGNA

A far data dall'atto di aggiudicazione definitiva del contratto, la consegna e la messa in funzione del sistema dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 giorni lavorativi da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 4 - RIFIUTO DELLA FORNITURA, ACQUISTO IN DANNO E RIDUZIONE DEL PREZZO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare e di chiedere la sostituzione dei prodotti che dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche o qualitative previste dal presente Capitolato e/o dichiarate in offerta. La ditta fornitrice avrà l'obbligo di ritirarli e sostituirli a proprie cure e spese.

2. Se trascorsi 15 giorni dalla data della comunicazione scritta, l'impresa aggiudicataria non avrà provveduto alle sostituzioni dei prodotti rifiutati, l'Ente potrà acquistare analoga merce rivolgendosi ad altri fornitori ed addebitare alla controparte il corrispondente costo.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non acquistare presso terzi i prodotti contestati, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine Euro 50 di penalità.

4. Qualora, invece, si ritenesse di accettare anche parzialmente i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale.

ART. 5 - RITARDI NELLE CONSEGNE

1. Qualora le consegne risultassero effettuate in ritardo rispetto ai termini previsti ed il ritardo sia superiore a 15 giorni consecutivi solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a suo



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

insindacabile giudizio e senza alcuna ulteriore formalità, una penale per ogni giorno di ritardo dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sul valore della merce non consegnata nei termini.

2. Tale penalità sarà applicabile fino ad un massimo di 30 giorni solari, trascorsi i quali l'Amministrazione potrà avvalersi della clausola di affidamento in danni a terzi delle forniture, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatta salva la applicazione del maggior danno.

3. Nel caso in cui le sostituzioni specificate al precedente articolo non fossero eseguite nel termine massimo di 15 giorni consecutivi solari dalla data della comunicazione scritta e qualora l'Amministrazione non provvedesse ad acquistare altri prodotti presso terzi, la medesima si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza alcuna ulteriore formalità, una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sul valore della merce non consegnata nei termini, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore.

4. La penalità massima applicabile per ritardata consegna non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura e conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei suoi dipendenti e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con il conseguente obbligo del controllo.

3. E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

4. L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

ART. 7 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione contesterà alla Ditta le inadempienze accertate assegnando all'appaltatore un termine perentorio di giorni dieci per inviare le proprie controdeduzioni.



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

2. Nel caso che l'appaltatore non fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni singola infrazione e a seconda della gravità dell'inadempienza accertata, fatto sempre salvo il diritto per l'Amministrazione di risolvere il contratto.

3. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni.

4. La eventuale rifusione delle spese, il pagamento dei danni e delle penalità verranno applicate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto dall'Ente Parco.

La penalità massima applicabile per i casi sopra indicati non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Qualora si verificano una o più inadempienze ai predetti obblighi contrattuali, contestate formalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, l'Ente può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d'appalto risolto di diritto con effetto immediato.

2. Rimane salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione definitiva, senza alcun pregiudizio per le penalità previste dai precedenti articoli.

4. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

I pagamenti relativi alla presente fornitura saranno eseguiti, in assenza di contestazioni, previa verifica e collaudo degli apparecchi, in una unica soluzione a consegna regolarmente effettuata e a collaudo positivo, su presentazione di fattura.

ART. 10 - AMMONTARE DELL'APPALTO



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

L'importo complessivo della fornitura, salvo l'eventuale ribasso effettuato in sede di gara, ammonta a complessivi Euro 42.100,00, oltre IVA di legge.

ART. 11 - DISCIPLINA DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La fornitura sarà acquisita facendo ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, mediante espletamento di apposita gara regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163\06, dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla lettera di invito.

L'aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola offerta valida, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punteggi individuati al successivo art. 12 del presente capitolato speciale d'appalto.

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

ART. 12 – CRITERI E PUNTEGGI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.

L'offerta tecnica, giudicata da apposita Commissione all'uopo nominata, e l'offerta economica saranno valutate in base ai sotto indicati criteri e punteggi:

Criteri			Punti
a) Offerta tecnica			Max 70
Così suddivisi:			
1)	Progettazione del sistema di monitoraggio e avvistamento	Max 30	
2)	Caratteristiche tecniche dei materiali forniti	Max 20	
3)	Riduzione del tempo contrattuale	Max 10	



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

4)	Migliorie e implementazione del sistema	Max 10	
b) Offerta economica			Max 30
		Totale	Max 100

I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

1) Valutazione offerta tecnica

Punteggio **massimo 70 punti** con assegnazione del punteggio ai singoli elementi di valutazione come di seguito elencati:

a) Progettazione del sistema di monitoraggio e avvistamento: descrizione del sistema con progettazione di dettaglio del medesimo: **massimo 30 punti**. La commissione apprezzerà la soluzione ottimale in relazione alla massima copertura del territorio del Parco ed alla funzionalità generale della stessa.

b) Caratteristiche tecniche dei materiali forniti: descrizione delle specifiche tecniche dei materiali forniti: **massimo 20 punti**. La commissione apprezzerà la fornitura di materiali che dovranno essere aggiornati allo stato dell'arte e facilmente sostituibili in caso di guasto o implementabili in caso di potenziamento del sistema.

c) Riduzione del tempo contrattuale: massimo 10 punti. Al concorrente che presenterà l'offerta migliore (più corta) sarà assegnato il punteggio più alto, agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente più basso, mediante la applicazione della seguente formula:

(Tempo Contrattuale Offerta/Miglior Tempo Contrattuale)* PUNTEGGIO MASSIMO.

d) Migliorie e implementazione del sistema: massimo 10 punti. La commissione apprezzerà le eventuali migliorie e implementazioni del sistema proposto a base di gara, fermo restando che esse non dovranno comportare un maggior esborso economico rispetto al prezzo posto a base di gara.

2) Valutazione offerta economica.

Punteggio massimo: 30 punti assegnato alla migliore offerta economica sull'importo a base d'asta. Al concorrente che presenterà l'offerta migliore (più bassa) sarà assegnato il punteggio più alto, agli altri concorrenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente più basso, mediante la applicazione della seguente formula:



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

(Ribasso Offerta/Migliore Ribasso)* PUNTEGGIO MASSIMO

ART. 13 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare a seguito della lettera d'invito, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) istanza di partecipazione regolarmente firmata e corredata da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- b) dichiarazione del legale rappresentante, con le forme di cui all'art.38 del DPR 445\2000 es.m.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art.76 del citato DPR 445\2000 e s.m.i. con riferimento alla gara in oggetto, si dichiara:
 - 1) l'inesistenza delle ipotesi di esclusione e l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 comma 1 e comma 2 del D.Lgs 163\2006;
 - 2) di essere in regola con le norme di cui alla legge 383\2001 (emersione del lavoro nero);
 - 3) di non trovarsi in una situazione di collegamento o controllo di cui all'art. 2359 C.C. con altri concorrenti singoli o in associazione, ai sensi dell'art.34 comma 2 D.Lgs. 163\2006;
 - 4) di aver preso esatta visione degli atti e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserva;
 - 5) di aver preso visione e di accettare senza riserva o condizioni tutte le clausole previste nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto;
 - 6) di essere disponibile ad effettuare le forniture nelle more della stipula del contratto;
- c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data della gara, recante il nulla osta antimafia, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nelle forme previste dal DPR 445/2000;
- d) cauzione provvisoria pari al 2% dell'ammontare indicato nei documenti di gara dell'appalto, eseguita mediante versamento presso la Tesoreria dell'Ente Parco della Maremma in contanti, oppure tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, nelle forme ed ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163\2006. Nel caso di versamento in contanti lo stesso va corredato da dichiarazione di impegno, prodotta da società assicurativa e/o istituto bancario e/o intermediatore finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385\1993, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale ed avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema di qualità, indicata all'art.75 comma 7 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione, allegando alla stessa copia della certificazione posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione deve essere posseduta rispettivamente da tutte le Imprese raggruppande o dal consorzio e/o dalle consorziate che effettuano la fornitura.

Detta cauzione deve intendersi automaticamente svincolata dopo la avvenuta pubblicazione degli esiti di gara.

La Ditta inoltre dovrà, per la stipula dell'atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia fidejussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e con le modalità ivi stabilite. La Ditta aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all'art.75 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., può beneficiare della riduzione del 50%, giusta Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell'11 settembre 2007.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

e) autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale la ditta concorrente, indicando i numeri di matricola o iscrizione ad INPS ed INAIL, dichiara la propria regolarità contributiva nei confronti di tali Enti.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o sub-appaltare il contratto assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo e la perdita del deposito cauzionale, fatto salvo l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 15- MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Entro il termine stabilito nella lettera di invito, pena esclusione, i concorrenti dovranno far



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

pervenire al Protocollo dell'Ente Parco un plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato, recante oltre al nominativo del mittente, con indirizzo e recapito telefonico e fax, le seguenti diciture: “Gara d'appalto per la fornitura e la messa in funzione di un sistema per l'implementazione dell'impianto esistente di monitoraggio e avvistamento all'interno del territorio del Parco Regionale della Maremma”.

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, n. 2 buste separate, anch'esse controfirmate sui lembi di chiusura, sigillate e riportanti il nominativo del mittente, contrassegnate con le seguenti diciture:

Busta A: documentazione amministrativa;

Busta B: offerta economica.

Nella busta A) dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione di cui all'art. 14 del presente capitolato speciale.

Nella busta B) dovrà essere contenuta la dichiarazione del legale rappresentante o dal suo procuratore con l'indicazione del ribasso percentuale unico sui prezzi indicati nell'art. 2, corredata dalle giustificazioni pertinenti l'oggetto della gara ai sensi dell'art. 86 comma 5 D.Lgs 163\2006.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta a condizione risolutiva nel senso che la stessa verrà annullata qualora, essendosi prodotto per partecipare alla gara autodichiarazione sostitutiva del D.U.R.C., non dovesse essere riscontrata la regolarità contributiva della ditta provvisoriamente aggiudicataria attraverso l'acquisizione, da parte di questo Ente, del D.U.R.C.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la presenza in capo all'aggiudicatario proposto di una o più cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i o riscontri false dichiarazioni, si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara e si valuteranno i requisiti della Ditta seconda in graduatoria e, in caso di esame positivo, si proporrà l'aggiudicazione della fornitura a quest'ultima. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

In caso i concorrenti offrano uguale prezzo si procederà mediante sorteggio.

Ferme restando le altre penalità stabilite dal presente Capitolato, l'Amministrazione potrà, di pieno



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto con spese a carico dell'aggiudicataria, ed incamerare la cauzione, senza pregiudizio dei maggiori eventuali danni, nel caso di rifiuto di esecuzione di lavoro e/o di abituale trascuratezza dell'aggiudicataria medesima nell'esecuzione del contratto e/o di gravi inadempienze allo stesso.

ART. 17 - DIVIETO CESSIONE APPALTO E CREDITI

E' vietato alla Società cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la fornitura ad altra Ditta. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e non avrà alcun effetto, salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto all'indennizzo di ogni eventuale danno.

Questo Ente, infine, rimane estraneo sempre, anche in caso di cessione di credito avvenuta di fatto, ad ogni vertenza che potesse sorgere tra la Ditta e i suoi fornitori, creditori e terzi in genere

ART. 18 - ONERI DELL'APPALTO

Tutte le spese di contratto, ove prescritto, e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, risulteranno per intero a carico dell'aggiudicataria.

ART. 19- OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 20 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni in dipendenza dell'esecuzione del contratto e si obbliga a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che potessero essere formulate contro l'Ente.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

L'aggiudicataria resterà personalmente obbligata verso l'Amministrazione per l'adempimento degli oneri assunti nei confronti dell'Ente Parco a norma ed ai sensi del presente Capitolato.

Per eventuali controversie legali è competente il Foro di Grosseto.

ART. 22 - DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione dichiarerà la decadenza dell'appalto in caso di gravi inadempienze.

Inoltre, l'Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che la aggiudicataria lotto possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per la applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 19.3.1990 n. 55. e s.m.i.

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti.